

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

OCC del Veneziano

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEI CONSUMATORI

SIGG. GENTILE ROBERTO e RIZZOTTI LUANA

RELAZIONE EX ART. 68 CO. 2 C.C.I.I.

DEL GESTORE INCARICATO DALL'O.C.C. ISTITUITO PRESSO

L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VENEZIA

PROCEDURA N. 34/2022

INDICE

1. Premessa
2. Consistenza e composizione del patrimonio ex art. 67 co. 2 lett. b) c.c.i.i.
3. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni ex art.67 co. 2 lett. c) c.c.i.i.
4. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ex art. 67 co. 2 lett. d) c.c.i.i.
5. Stipendi, pensioni, salari e altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
6. Indicazione dell'importo necessario per il mantenimento della famiglia ex art. 67 co. 2 lett. e) c.c.i.i.
7. Elenco dei creditori ex art. 67 co. 2 lett. a) c.c.i.i.
8. Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 co. 1, 3, 4 e 5 c.c.i.i.
9. Analisi dei requisiti di accesso alla procedura ex art. 69 co. 1 c.c.i.i.
10. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni ex art. 68 co. 2 lett. a) c.c.i.i.
11. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte ex art. 68 co. 2 lett. b) c.c.i.i.
12. Valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ex art. 68 co. 2 lett. c) c.c.i.i.
13. Indicazione presunta dei costi della procedura ex art. 68 co. 2 lett. d) c.c.i.i.
14. Merito creditizio: indicazione della condotta dei soggetti finanziatori ai fini della concessione del finanziamento ex art. 68 co. 3 c.c.i.i.
15. Analisi della condotta del creditore ex art. 69 comma 2 c.c.i.i.
16. Provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano ai sensi dell'art. 70 c.c.i.i.

1. Premessa

Con provvedimento del 04/11/2022 (**doc. 1**), comunicato a mezzo p.e.c. in data 08/11/2022, l'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia ha nominato lo scrivente professionista quale gestore della procedura di composizione della crisi azionata dai coniugi sigg. Gentile Roberto c.f. GNTRRRT65D09L736Y e Rizzotti Luana c.f. RZZLNU64H57L736D, assistiti dal dr Fabio Zito con studio sito a Mestre (VE) in via mestrina n. 6/C (p.e.c.: fabiozito@legalmail.it).

In data 11/11/2022, il sottoscritto gestore ha comunicato l'accettazione della nomina all'O.C.C. di appartenenza e al dr Fabio Zito (**doc. 2**).

Lo scrivente dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'incarico e di essere iscritto nella lista dei gestori presso l'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Venezia.

Il gestore dichiara, altresì, di non versare in nessuna delle condizioni ostative all'incarico e in particolare che:

- non sussistono, in relazione alla sua persona, condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- non si trova in situazione di conflitto di interessi;
- non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del debitore interessato al piano del consumatore proposto.

2. Consistenza e composizione del patrimonio ex art. 67 co. 2 lett. b) c.c.i.i.

Come previsto dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la presente relazione deve dare un'indicazione "della consistenza e della composizione del patrimonio" del debitore, a tal fine:

- sono stati analizzati gli estratti conto dei ricorrenti relativi agli ultimi cinque anni;
- è stato verificato presso il catasto se i debitori sono (o sono mai stati) titolari di beni immobili (**doc. 3**);
- sono state eseguite le ricerche presso il registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Venezia che hanno dato esito negativo sia in riferimento a partecipazioni sociali, titolarità di imprese, o eventuali protesti (**doc. 4**);
- presso il PRA si è riscontrato se i debitori risultano titolari di autoveicoli (**doc. 5A,5B**).

Da quanto sopra, per il sig. Gentile è emersa la seguente situazione immobiliare

Titolarità	Comune	Fgl.	Part.	Sub	Indirizzo	Zona	Cat	Cl.	Consist.	mq	Rendita
Proprietà 1/6	Venezia	145	199	7	Mestre v.molmenti n.15 int.1 p. T-1	9	A/4	03	5,5 vani	93	€340,86

La madre del sig. Gentile è titolare del diritto di abitazione, nonché proprietaria dei 4/6, poiché coniuge superstite nella casa utilizzata come residenza familiare.

La sig.a Rizzotti non è titolare di beni immobili.

La sig.ra Rizzotti non risulta titolare di beni mobili registrati al PRA, mentre il sig. Gentile risulta cointestatario di un'autovettura Volvo V40, Euro 3, KW 85, alimentata a gasolio, immatricolata il 29/06/2004, targata CM385AL, numero precedenti intestazioni 8.

Dall'estratto conto della carta Postepay n. 402360*****6439 intestata al sig. Gentile, alla data del 20/05/2023 il saldo finale è di € 0,71 (**doc. 6A**).

Dall'estratto di conto corrente n. 15101704 Credit Agricole intestato al sig. Gentile, alla data del 20/05/2023 il saldo finale è di € 386,25 (**doc. 6B**).

Dall'estratto di conto corrente n. 1000/6580 Banca Intesa intestato alla sig.a Rizzotti, alla data del 20/05/2023 il saldo finale è di € 0,58 (**doc. 6C**).

Dall'estratto conto della carta superflash n. ****9056 intestata al sig. Gentile, alla data del 20/05/2023 il saldo finale è di € 106,63 (**doc. 6D**).

3. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni ex art.67 co.2 lett. c) c.c.i.i.

Dalle verifiche operate dallo scrivente negli ultimi cinque anni non è emerso che il sigg. Gentile e Rizzotti abbiano posto in essere atti di straordinaria amministrazione riguardanti beni immobili o mobili registrati.

Lo scrivente ha verificato presso i pubblici registri se i sigg. Gentile e Rizzotti siano mai stati titolari di beni immobili e se nel corso degli ultimi cinque anni gli stessi abbiano disposto in qualsiasi forma di detti beni.

Dalle ricerche operate dallo scrivente è emerso che il sig. Gentile è titolare della quota di 1/6 di un bene immobile acquisito a seguito di successione in morte del padre del 17/02/1997 (**doc. 7**). Detto immobile è l'unica proprietà che il nucleo familiare abbia mai avuto e, pertanto, si deve escludere che gli stessi abbiano avuto la possibilità di porre in essere atti di straordinaria amministrazione.

In qualità di gestore nominato dall'Organismo ho verificato altresì gli estratti conto riferibili agli istanti e da questi prodotti. L'analisi ha portato a rilevare che le movimentazioni di denaro degli ultimi anni sono superiori alla capacità finanziaria/reddituale dei coniugi.

Per rispondere infine al quesito se i ricorrenti si siano spogliati di risorse finanziarie nel quinquennio analizzato, è emersa una incongruenza sul TFR della sig.a Rizzotti: fino alla Certificazione Unica 2021 anno imposta 2020 risultava che il TFR accumulato e rimasto in azienda fosse di € 9.159,85; successivamente la CU2022 riporta che nel corso del 2021 sono stati erogati acconti ed anticipazioni per € 2.696,33, mentre negli anni precedenti erano stati anticipati € 6.800 per un totale di € 9.496,33. Delle due l'una o vi è un refuso nella CU2022 e residua ancora un TFR disponibile, oppure il refuso è nelle CU precedenti che non hanno indicato l'anticipazione dello stesso. Si sono pertanto chiesti chiarimenti e con mail del 22/03/2023 (**doc. 8A-E**) la Confersercenti ha fornito le buste paga dalle quali è emerso che gradatamente il TFR è stato via via anticipato fino al suo esaurimento del

2021: Aprile 2011	€ 1.650,00;	Novembre 2015	€ 1.900,00;
Giugno 2017	€ 1.500,00;	Aprile 2018	€ 1.750,00.

Pertanto, stante il continuo squilibrio finanziario della famiglia iniziato già dal 2011 e proseguito negli anni a seguire come riportato nel paragrafo 10, la sig.a Rizzotti ha via via eroso l'unica sua "ricchezza" accumulata e, pertanto, ad oggi non può più contare sul TFR. L'ultima tranche del 2021, assieme ai ratei di 14^a e ferie non godute liquidate alla cessazione del rapporto di lavoro, è stata incassata e gradualmente spesa come risulta dai movimenti di conto corrente.

4. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni ex art. 67 co. 2 lett. d) c.c.i.i.

I sigg. Gentile e Rizzotti hanno prodotto le ultime dichiarazioni dei redditi o CU, che certificano la loro capacità reddituale al momento della presentazione della domanda (**doc. 9A-M**).

Si riepilogano i redditi percepiti e dichiarati dai debitori:

		RIZZOTTI	ritenute	Bonus	netto	TFR	GENTILE	ritenute	bonus	netto	TFR
CU2016	2015	9.790,23	- 572,99	960,00	10.177,24	6.239,53	23.443,87	- 4.362,99	960,00	20.040,88	4.193,12
CU2017	2016	7.217,89			7.217,89	6.829,84	25.291,77	- 5.005,74	339,93	20.625,96	5.880,10
CU2018	2017	7.231,00			7.231,00	7.407,00	25.103,39	- 4.940,00	430,00	20.593,39	7.626,00
CU2019	2018	7.622,00			7.622,00	8.003,00	24.152,00	- 4.609,00	960,00	20.503,00	9.429,00
CU 2020	2019	7.572,00			7.572,00	8.601,49	24.890,00	- 4.864,16	820,71	20.846,55	11.282,00
CU 2021	2020	6.145,00			6.145,00	9.160,00	23.408,00	- 4.350,79	1.076,00	20.133,21	13.165,00

CU 2022	2021	6.350,00			6.350,00	9.496,00*		24.946,00	- 4.885,00	1.200,00	21.261,00	15.420,00
CU 2023	2022	4.196,43	-70,82	308,83	4.434,44	*già anticipato		29.013,98*	- 4.919,03		24.094,95	18.548,00
				medio	7.093,70			*comprensivo assegno unico		medio	21.012,37	
				mensile	591,14					mensile	1.751,03	

Il nucleo familiare mediamente tra il 2015 ed il 2022 ha goduto di circa € 2.342,17 mensili.

5. Stipendi, pensioni, salari e altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Il signor Gentile dal 01/04/2013 lavora presso Delta Informatica Spa in qualità di dipendente in forza di un contratto a tempo indeterminato. Il ricorrente ha messo a disposizione dello scrivente le buste paga relative agli stipendi percepiti nell'anno 2022 (**doc. 10A-B**) e la certificazione unica da cui emerge uno stipendio netto mensile comprensivo di tredicesima e premi di € 1.875,00. A questo importo da considerare ai nostri fini quale capacità finanziaria, è stato trattenuto un importo tra i 300/400 € mensili poiché era in corso (oggi ultimato) un pignoramento del quinto dello stipendio da parte di un creditore. Inoltre, fino a gennaio 2022, veniva trattenuta la somma di € 341,87 mensili quale restituzione di un prestito erogato dal datore di lavoro. Si presume che da aprile 2023 e fino a metà 2024 detta somma continuerà ad essere prelevata fino a restituzione del dovuto.

Nel corso del 2022 il sig. Gentile ha percepito l'assegno unico per il figlio a carico di € 1.594,1 annue. Dal compimento del 21° anno, quindi dal 2024, detto assegno non verrà più erogato per decorsi limiti di legge.

La signora Rizzotti fino a settembre 2022 ha percepito la disoccupazione per un complessivo netto di € 4.351,96. Nel settembre 2022 ha presentato richiesta per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, tuttavia, la domanda è stata respinta (**doc. 11A-B**).

Il figlio sig. Gentile Alessio nato il 18/01/2003 c.f. GNTLSS03A18L736Y nel 2022 non ha contribuito al reddito familiare in quanto disoccupato (**doc. 12**).

Nel corso del 2022, pertanto, il nucleo familiare complessivamente ha potuto contare su € 2.377,45 ca.

	2022	RIZZOTTI	Assegno unico	GENTILE	Totale nucleo
annuo		4.434,51	1.594,10	22.501,00	
mensile		369,54	132,84	1.875,07	2.377,45

Detto importo nel 2023 scende a € 2.008,00 poiché la moglie non percepisce più l'assegno di disoccupazione.

Recentissimamente in data 17/04/2023 la sig.a Rizzotti ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato (1 mese in prova ed appena rinnovato per un altro mese) con la società cooperativa Colser c.f. 00378740344. L'orario contrattuale di lavoro è di ca. 20 ore settimanali con retribuzione lorda oraria € 4,15.

Stante la precarietà del nuovo impiego, non si ritiene di poterlo considerare tra le entrate stabili del nucleo familiare, tuttavia come indicato nel paragrafo 8 dedicato alla proposta del piano, detto nuovo impiego è perlomeno indice di affidabilità del piano stesso in quanto rappresenta una risorsa finanziaria, eccedente l'importo per il mero mantenimento, che consente al nucleo familiare di onorare la presente proposta.

6. Indicazione dell'importo necessario per il mantenimento della famiglia ex art. 67 co. 2 lett. e) c.c.i.i.

Il nucleo familiare attualmente è composto dai sigg. Rizzotti e Gentile e dal loro figlio Gentile Alessio. Occorre pertanto verificare le spese necessarie per il nucleo familiare per far fronte alle proprie esigenze di vita.

Si offre a tal fine un prospetto relativo alle suddette spese:

natura spesa	Documenti a supporto	proposto	Modifiche OCC	
ut idrico	bollette	168,55	168,55	
ut elettr	bollette	507,10	607,10	Integrazione documenti
TARI	bollette	283,08	341,54	

730	fattura		70,00	Integrazione documenti
affitto	contratto	6.168,12	6.168,12	
assicurazione capof	bonifici		153,96	Integrazione documenti
condominio	bonifici	1.080,00	3.400,00	Integrazione documenti (media ultimi tre rendiconti annuali)
vitto	nessuno	7.200,00	6.632,40	In assenza di documenti è stato preso come riferimento il dato ISTAT spesa media mensile familiare 3 pers Veneto 2021
farmaci	Nessuno	3.600,00	1.869,24	Come sopra
Beni non alimentari	Nessuno	4.800,00	4.800,00	Mantenuto il proposto in quanto il dato ISTAT succitato per spese afferenti abbigliamento, manutenzione casa e trasporti è ben superiore a quello proposto
	tot	23.806,85	24.210,91	
	mensile	1.983,90	2.017,58	

Gli importi e le voci di spesa indicati sono stati analizzati tenendo conto della documentazione a supporto fornita. Detti importi appaiono coerenti con le esigenze di spesa di un nucleo familiare come quello dei soggetti sovraindebitati se confrontati con i dati ISTAT “spesa media mensile famiglia” tre persone regione del Veneto anno 2021 (**doc. 13A-B**).

Comparando le entrate del nucleo familiare del 2022 emerge come le somme percepite mensilmente (ca. € 2.370,58), una volta detratto l’importo versato in favore del creditore pignorante o del datore di lavoro (€ 341,00) vengono assorbite dalle spese familiari.

Considerando altresì che l’assegno di disoccupazione percepito dalla moglie fino a settembre 2022, nell’anno 2023 non verrà più erogato poiché giunto a scadenza e che la domanda di reddito di cittadinanza è stata respinta, nel 2023 le spese complessivamente sono pari alle entrate. Sono addirittura inferiori qualora il datore di lavoro del sig. Rizzotti trattenesse € 341,00 mensili come fatto in precedenza fino a gennaio 2022.

7. Elenco dei creditori ex art. 67 comma 2 lett. a) c.c.i.i.

Nel verificare l’elenco completo dei creditori dei sigg. Gentile e Rizzotti in modo da fornire puntuale indicazione dell’esposizione debitoria dei ricorrenti si è operato inviando, in data 30/11/2022 (**doc. 14**), l’avviso dell’avvenuto conferimento dell’incarico da parte dei debitori, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.

- Agenzia Entrate di Venezia - l’Ente ha riscontrato la missiva in data 13/12/2022 comunicando “*per quanto di propria competenza, i crediti erariali non ancora affidati all’Agente della Riscossione*” (**doc. 15**);
- INPS di Venezia – l’Ente ha riscontrato la missiva in data 05/12/2022 riportando “*non risultano posizioni debitorie pendenti nei confronti di questo istituto riferite ai Sigg. Gentile Roberto e Rizzotti Luana*” (**doc. 16**);
- Agenzia delle Entrate Riscossione – l’Ente ha riscontrato la missiva in data 19/12/2022 precisando i crediti relativi alle cartelle di pagamento;
- Città Metropolitana di Venezia – l’Ente non ha riscontrato la missiva, tuttavia in data 16/12/2022 AMES spa società impegnata nella ristorazione scolastica del comune di Venezia comunicava il proprio credito (**doc. 17**);
- Regione Veneto – l’Ente ha riscontrato la missiva in data 23/02/2023 precisando che “*si osserva che i crediti regionali di cui trattasi sono assistiti da privilegio, ai sensi dell’art. 2752 c.c., come riconosciuto da ultimo dalla Corte di Cassazione con Ordinanze n. 24836 e n.24837 del 4 ottobre 2019 nonché n. 24071 del 7 settembre 2021 e n. 30298 del 27 ottobre 2021 e che le pretese sorte in occasione della procedura vanno liquidate in prededuzione*” (**doc. 18**);
- INAIL Venezia terraferma – l’Ente ha riscontrato la missiva inviata 07/12/2022 riportando “*né il sig. Roberto Gentile né la sig.ra Luana Rizzotti hanno posizione assicurativa aperta presso lo scrivente Istituto*” (**doc. 19**).

Dai dati forniti sono state fatte le opportune indagini rispetto alla situazione debitoria del ricorrente e, in particolare si sono controllate le informazioni relative ai ricorrenti ai seguenti Enti:

• Banca d'Italia Centrale Rischi (**doc. 20A-B**);

Stando alla documentazione fornita da Banca d'Italia risulta un credito di € 20.570,00 erogato da Compass Banca Spa posto in sofferenza nell'agosto 2020.

• CRIF e CTC (**doc. 21A-D**), di seguito elenco delle informazioni creditizie presenti.

COOBBLIGATO:	RIZZOTTI		€ 3.000
ISTITUTO:	INTESA SAN PAOLO	0280044620094	MUTUO CHIROGRAFARIO
DATA INIZIO:	29.11.2019		ESTINTO DIC 2022
RATA MENSILE:	€ 85	tot rate: 36	
COOBBLIGATO:	GENTILE + RIZZOTTI		€ 21.714,56
ISTITUTO:	COMPASS BANCA S.P.A.	000019270454	PRESTITO PERSONALE
DATA INIZIO:	13.06.2018		SOFFERENZA dal 31.01.2020
RATA MENSILE:	€ 383	tot rate: 84	
COOBBLIGATO:	GENTILE		€ 18.205,69
ISTITUTO:	COMPASS BANCA S.P.A.	000017398438	PRESTITO PERSONALE
DATA INIZIO:	30.03.2017		ESTINTO al 13.06.2018
RATA MENSILE:	€ 410	tot rate: 60	
RICHIEDENTE:	RIZZOTTI		
ISTITUTO:	COMPASS BANCA S.P.A.	CAR000032140566209	CARTA DI CREDITO RATEALE € 4.000
DATA INIZIO:	05.07.2016	DATA FINE: ---	SOFFERENZA
COOBBLIGATO:	GENTILE		
ISTITUTO:	COMPASS BANCA S.P.A.	000015868860	PRESTITO PERSONALE
DATA INIZIO:	19.02.2016		ESTINTO al 31.03.2017
RATA MENSILE:	€ 294	tot rate: 72	
RICHIEDENTE:	GENTILE		
ISTITUTO:	COMPASS BANCA S.P.A.	CAR000032171926041	CARTA DI CREDITO RATEALE € 3.000
DATA INIZIO:	17.02.2016	DATA FINE: 08.11.2019	SOFFERENZA E CEDUTO IFIS NPL
COOBBLIGATO:	GENTILE		
ISTITUTO:	INTESA SAN PAOLO	890002697406	PRESTITO FINALIZZATO
DATA INIZIO:	22.10.2010		ESTINTO al 27.05.2016
RATA MENSILE:	€ 264	tot rate: 78	

Occorre, pertanto, elencare gli attuali creditori del sigg. Rizzotti e Gentile, alla luce delle verifiche operate dallo scrivente e della documentazione dimessa dal debitore.

a) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

I ricorrenti hanno indicato al sottoscritto un elenco debiti nei quali l'Agenzia Entrate ed Agenzia riscossione avevano una posizione creditoria complessiva di €6.004,86: rispettivamente €5.934,53 Agenzia Entrate e €70,33 Agenzia Entrate Riscossione (**doc. 22A-G**). L'estratto dei ruoli dell'Agenzia Entrate Riscossione è il seguente:

Debitore	Cartella	Chirografo	Privilegio	Grado
GENTILE	11920180004749385000	8,54	292,01	18
GENTILE	11920180019137806000	70,18	227,65	20
GENTILE	11920190014702489000	65,48	224,30	20
GENTILE	11920210003019635000	65,48	223,76	20
GENTILE	11920220007018416000	132,69	-	
GENTILE	11920220009911221000	62,11	213,24	20
GENTILE	Avv.acc. T6GM001281	32,57	2.585,94	18
GENTILE	Avv.acc. T6GM001398	9,57	2.022,04	18
	TOT.	446,62	5.788,94	
RIZZOTTI	11920190018755168000	70,68		
RIZZOTTI	11920226000651579000 (not. 16/12/22)	100,00		
	TOT.	170,68		

Il debito complessivo verso l'ente riscossore risulta quindi di **€ 6.406,24**.

b) AGENZIA ENTRATE

Ai ricorrenti sono stati notificati in 16/12/2022 e 19/04/2023, quindi successivamente la richiesta di nomina all'OCC, alcuni avvisi di liquidazione afferenti decreti ingiuntivi in particolare trattasi:

Debitore	Cartella	Chirografo	Privilegio	Grado
RIZZOTTI	Avv.liq. 2022/010/DI/000005316/0/003	8,75	609,00	7°
+ GENTILE	Avv.liq. 2022/010/DI/000005316/0/002			
GENTILE	Avv.liq. 2021/004/DI/000000193/0/002	8,75	200,00	7°
GENTILE	Avv.liq. 2007/3/005147/000/001/2018/001	8,75	115,92	7°
	TOT.	26,25	924,92	

Il debito complessivo verso l'Agenzia Entrate risulta quindi di € **951,17**

c) REGIONE VENETO

La Regione Veneto, come anticipato, in data 23/02/2023 ha indicato il credito vantato nei confronti dei sigg. Gentile e Rizzotti. Si tratta, in buona sostanza, di crediti tributari relativi alla tassa automobilistica regionale: scad. 04/2020 e UGUP 31/05/2019, emesso avviso di accertamento n. 2-192118587003 notificato in data 03/03/2022 per un importo di € **261,74**.

Detto credito chiesto in prededuzione, a parere dello scrivente gode in realtà del privilegio ex art. 2752 e quindi di **grado 20°** come indicato anche dall'agenzia riscossione per le annualità pregresse dal 2015 al 2018.

d) VERITAS – TARI e servizio idrico

La società Veritas S.p.A. (**doc. 23**) risulta creditrice nei confronti del Sig. Gentile di:

- a titolo di TARI € 637,73 come da copia degli avvisi di pagamento, oltre ad € 9,32 (nove/32) per interessi, calcolati al tasso legale dalla data di scadenza. Detto credito fa riferimento alle posizioni di Venezia, V. Molmenti 13, periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 e di V. Don Ettore Fuin 26, periodo 01/08/2020-31/12/2021, 01/04/2022-31/12/2022. A detto credito va riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2752, co. 3, C.C. trattandosi di tributi locali quindi **Grado 20°** per complessivi € **647,05**.
- a titolo di corrispettivo per il servizio idrico integrato fornito all'utenza di Venezia, V. Molmenti 13, periodo 12/12/2019-08/10/2020, € 168,55 come da copia delle fatture allegate sub 3, oltre ad € 3,25 per interessi calcolati al tasso legale dalla data di scadenza di ciascuna fattura per complessivi € **171,80 in chirografo**.

e) COMPASS BANCA SPA

La società Compass Banca Spa risulta creditrice nei confronti dei ricorrenti dell'importo capitale di € 20.570,39 oltre a interessi legali dal 01/02/2020 afferenti al contratto n. 19270454, nonché nei confronti di Rizzotti Luana di € 4.265,74 oltre a interessi legali dal 01/05/2019 afferente al contratto n. 32140566209, e di spese di procedura liquidate in € 540,00 oltre ad accessori di legge ed IVA e € 119,00 per esborsi. L'importo così indicato è contenuto nel decreto ingiuntivo n. 5006/2022 emesso dal Tribunale di Venezia in data 19 luglio 2022 (**doc. 24A**). Risulta spirato il termine per eventuali opposizioni.

Occorre precisare che il credito azionato da Compass si riferisce a:

- contratto n. 32140566209 del 05/07/2016 con il quale Compass concedeva a Rizzotti l'apertura di una linea di credito di € 4.000,00, mediante l'utilizzo di carta di credito magnetizzata. Rientro mensile con rate variabili in base al saldo della linea di credito:
€ 75 se compreso tra € 75 e € 1.500;

€ 150 se compreso tra € 1.500 e € 3.000;

€ 250 se compreso tra € 3.000 e € 4.000;

- contratto n. 19270454 del 12/06/2018 con il quale Compass concedeva al sig. Gentile un credito finalizzato al prestito personale per un importo erogato di € 22.757 di cui € 1.414,56 per premio assicurativo e € 300,00 quale commissione finanziaria. La rata era di € 383,00 per un totale di 84 rate.

In realtà l'importo trasmesso al sig. Gentile era di soli € 4.668 poiché la restante somma, oltre all'assicurazione, era necessaria all'estinzione anticipata di un precedente finanziamento. Nello specifico il debito nasce dalla rimodulazione continua di finanziamenti concessi in precedenza:

- o finanziamento Compass del 30/03/2017 n. 17398438 per un importo erogato pari a € 18.205,69 estinto il 13/06/2018, rata € 410 per 60 rate;
 - o finanziamento Compass del 19/02/2016 n. 15868860 estinto il 31/03/2017, rata € 294 per 72 rate;
 - o finanziamento Intesa del 22/10/2010 n. 890002697406 estinto il 27/05/2016, rata € 264 per 78 rate;
- per completezza di informazione si riporta che con contratto n. 32171926041 del 17/02/2016 Compass concedeva al sig. Gentile l'apertura di una linea di credito di € 3.000,00, mediante l'utilizzo di carta di credito magnetizzata. Detta linea di credito aveva le medesime caratteristiche di quella concessa solo qualche mese dopo alla sig.ra Rizzotti di cui sopra. Detto credito è stato dapprima messo a sofferenza e successivamente ceduto a IFIS NPL in data 08/11/2019.

Si è ritenuto opportuno, in ogni caso, procedere ad una circolarizzazione verso i creditori non istituzionali al fine di ottenere un'indicazione precisa delle somme dovute dai debitori nei loro confronti. In data 20/02/2023 l'avvocato che assiste l'ente creditore ha fornito unicamente il decreto ingiuntivo con la formula di esecutorietà (**doc. 24B**), mentre in data 11/04/2023 è giunto ai debitori atto di precetto per complessivi in € **26.702,42** comprensivi di spese (anche legali) ed interessi, tutto in **chirografo**.

f) IFIS NPL INVESTING S.P.A.

La società Ifis Npl Investing Spa risultava cessionaria del credito nei confronti del sig. Gentile sorto come indicato sopra dal contratto n. 32171926041, ceduto in data 08/11/2019 dalla Compass Banca Spa.

Originariamente il credito in linea capitale era di € 4.392,15 oltre a spese legali liquidate in atti, nonché spese di registrazione, a far somma per € 6.694,96. Dopo aver proposto decreto ingiuntivo n. 1815/2020 il creditore ha promosso azione esecutiva mediante pignoramento presso terzi (nel caso di specie il datore di lavoro del sig. Gentile: Delta Informatica Spa). Con ordinanza del 25/02/2022 le somme sono state assegnate e dal riepilogo inviato dal creditore risultava dovuta al 25/02/2023 la residua somma di € 472,30. Il versamento dell'importo periodico dovuto dal sig. Gentile è stato mensilmente trattenuto dalla busta paga del debitore.

Alla data di presentazione del ricorso si rappresenta che la società Ifis Npl Investing Spa non deve essere ricompresa nel novero dei creditori del sig. Gentile in quanto interamente soddisfatta.

g) DELTA INFORMATICA S.P.A.

Da quanto si evince dai documenti inviati allo scrivente alla fine del 2017 il sig. Gentile ha chiesto un prestito di € 20.000 al datore di lavoro Delta Informatica Spa, concordando un piano di rientro mensili di € 341,87. Delta Informatica tiene a precisare che la natura del prestito concesso al lavoratore non rientra in alcun modo

nelle fattispecie per cui l'ordinamento richiede una qualche verifica del merito creditizio e che i tempi della restituzione erano stati concordati con verifica della sostenibilità restitutoria, essendo noti al datore di lavoro il reddito ed il TFR residuo in azienda. A seguito della richiesta dello scrivente in data 24/03/2023 Delta informatica ha trasmesso l'estratto conto (**doc. 25**).

I pagamenti sono stati quasi integralmente regolari fino al gennaio 2022, poi sospesi a seguito del pignoramento del quinto dello stipendio da parte di Ifis. Ad oggi il debito residuo è di € **3.932,11**.

h) LUCADELLO ENRICO

Tra il sig. Lucadello ed il sig. Gentile intercorreva un contratto di locazione abitativa nell'immobile sito in Marghera via Molmenti 13, registrato in data 05/10/2007.

Inizialmente di € 349,91 il canone è stato aggiornato fino ad € 403,51 mensili.

Dall'inizio del 2016 il conduttore ha pagato solo saltuariamente accumulando una morosità sia per canoni che per oneri condominiali. Intimato lo sfratto il proprietario ha proposto anche ingiunzione di pagamento.

Il sig. Lucadello Enrico, in forza del decreto ingiuntivo n. 12184/2019 (**doc. 26**), è quindi creditore della somma di € **15.233,71** nei confronti del sig. Gentile, per canoni di locazione scaduti oltre a spese di procedura liquidate in atti ed esborsi. Risulta spirato il termine per eventuali opposizioni.

i) CONDOMINIO MATTUGLIE (Immobiliare Venezia Srl)

I ricorrenti dal 13/09/2020 risiedono in via don ettoe Fuin n. 26 alla Gazzera – Venezia in forza di un contratto di locazione stipulato con Immobiliare Venezia Srl con decorrenza 01/08/2020 fino al 31/07/2024.

Il condominio è amministrato dallo studio Vi.Ge.Co. di Diego Vistosi, che anche tramite diffida del legale, ha sollecitato il pagamento delle quote condominiali scadute al 18/05/2023 per complessivi € **10.306,36**.

Preme spiegare la formazione del debito: il sig. Gentile è inquilino dell'appartamento e non proprietario. Di norma all'inquilino sono imputabili le spese ordinarie e correnti, mentre nulla è dovuto per le spese pregresse anteriori la presa di possesso dell'immobile. Nel contratto di locazione (art.5) vi è scritto che sono a carico del conduttore le spese condominiali, utenze, TARI, riscaldamento, nonché costo amministratore e assicurazione.

Il contratto del sig. Gentile decorre dal 01/08/2020 ed inizialmente le spese forfetarie erano di 90 € mese, importo questo sempre pagato dai debitori.

Successivamente al 31/05/2021 il debito a consuntivo risultava essere di 952,20 (lo scrivente non è in possesso della documentazione). Quindi si deduce che, stante il costante versamento di € 90 mensili per totali 810€ nel periodo 2020-2021, le spese di competenza fossero di €1.762,20 quindi mensili (Agosto20-Maggio 21) € 176,22. Nel periodo successivo (01/06/21 - 31/05/22) le spese mensili previste erano di € 213,57 per 12 mensilità. Superiori, ma in linea con quelle dell'anno precedente. Stante sempre il versamento di 90€ mensili per un totale di € 1080, ci si sarebbe aspettati che il debito al 31/05/2022 fosse: $952,20 + 213,57 \cdot 12 - 1080 = 2.435,04$.

Tuttavia, il conguaglio al 31/05/2022 risulta essere di € $5.565,95 - 447,31 = 5.118,64$.

Sembra vi siano state maggiori spese condominiali ordinarie non preventivate addebitate per millesimi. Si spera che per il sig. Gentile si sia tenuto conto del periodo 01/08/2020-31/05/2022. Perché qualora fossero anteriori al 01/08/2020 non dovrebbero essere imputabili al sig. Gentile, bensì al precedente inquilino o alla proprietà.

Infine, nel periodo successivo (01/06/22 - 31/05/23) le spese mensili previste sono di € 447,31 per 12 mensilità. Di fatto le spese condominiali sono quasi pari ai canoni locatizi, nonché raddoppiate rispetto all'anno precedente.

Inoltrata mail all'amministratore per capire sia la genesi di dette spese, sia se la rata odierna di € 447,31 mensili è da considerarsi a regime oppure se, invece, è più probabile una spesa corrente di € 210 come per l'anno 2021/2022. L'amministratore pur dando riscontro di ricezione alla mail non ha mai dato risposta alle richieste di chiarimento (Doc. 27A-B).

j) M.I.T. – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche

Risulta che l'ente è creditore per il mancato pagamento di canoni di concessione demaniale marittima - Licenza n. 34259/17, in località Mestre, Canal Salso per l'occupazione di una superficie acquea di mq 30 ad uso ormeggio barca da diporto, dal 01/01/2019 al 31/12/2021. L'importo dovuto è di € **1.222,22 (Doc. 28).**

k) AMES Spa

Da verifiche effettuate, a seguito della richiesta dello scrivente al comune di Venezia, Ames spa ha confermato un debito pendente nei confronti del sig. Gentile afferente al servizio di refezione scolastica erogata al figlio Alessio Gentile tra il maggio 2013 e il giugno 2014. Il saldo a debito è di € **526,40.**

l) WHITESTAR - Vodafone

Il sig. Gentile ha segnalato un debito nei confronti di Whitestar – Vodafone di € **244,32.** Inviata pec dallo scrivente la stessa non ha avuto alcun riscontro.

m) INTESA SAN PAOLO

L'istituto di credito Intesa San Paolo risulta aver erogato a novembre 2019 un mutuo chirografario alla sig.ra Rizzotti di € 3.000,00, rapporto n. 0280044620094. Il Piano di rientro prevedeva la corresponsione di 36 rate il cui importo mensile era di € 85. Detto mutuo è stato interamente restituito con l'ultima rata del 10/12/2022.

Si provvede, pertanto, a descrivere l'esposizione debitoria complessiva dei ricorrenti alla luce dell'attività di analisi e ricerca sopra descritta: le componenti dell'esposizione debitoria dei sigg. Rizzotti e Gentile che godono di privilegio sono quelle relative all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia Riscossione, Veritas (TARI) e alla Regione Veneto.

CREDITORE	Prededuzione	Privilegio	grado	Chirografo
O.C.C. Importo residuo	1.539,51			
O.C.C. post omologa	634,40			
Advisor dr Zito	2.537,60			
Agenzia Entrate		924,92	7°	26,25
Agenzia Entrate Riscossione		4.899,99	18°	617,30
Agenzia Entrate Riscossione		888,95	20°	
Veritas		647,05	20°	171,80
Regione del Veneto		261,74	20°	
M.I.T. – Provveditorato				1.222,22
Ames Spa				526,40
Compass Banca Spa				26.702,43
Lucadello Enrico				15.233,71
Delta Informatica				3.932,00
Condominio Mattuglie				10.306,36
Whitestar				244,32
	4.711,51	7.622,65		58.982,79
TOTALE	€ 71.316,95			

8. Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 co. 1, 3, 4 e 5 c.c.i.i.

I signori Rizzotti e Gentile hanno avanzato la proposta di soddisfare parzialmente i propri creditori attraverso un piano rateale di € 250,00 mensili per quattro anni che tenga conto del reddito percepito e delle spese necessarie per il sostentamento del loro nucleo familiare. Nella proposta è stata altresì inclusa la somma di € 5.000 quale parte del trattamento di fine rapporto del sig. Gentile, che al 31/12/2022 era di € 18.548,00.

I ricorrenti non hanno incluso nella proposta l'immobile sito in Mestre (Ve), via molmenti n. 15, in quanto trattasi di una quota di 1/6, causa successione ereditaria in morte del padre sig. Gentile fu Angelo, la cui divisione o liquidazione sconterebbe il diritto di abitazione della madre del sig. Gentile, sig.ra Angela Nardin. La madre è persona molto anziana (n. 19/12/1935) che vive di pensione di reversibilità del marito, l'altro proprietario è il fratello Gentile Paolo. Attualmente pare che nessuno dei comproprietari sia in grado di liquidare la quota del sig. Gentile Roberto, quindi, i ricorrenti hanno escluso dall'offerta l'immobile.

I ricorrenti, come evidenziato nei paragrafi precedenti, necessitano per il sostentamento della loro famiglia di un importo pari a circa € 2.020,00 mensili. Il reddito netto percepito mensilmente dal signor Gentile tolto l'assegno di disoccupazione della sig.a Rizzotti ammonta a € 2.008,00 circa.

Realisticamente la sig.a Rizzotti, stanti i problemi di salute, nell'immediato non riuscirà a trovare facilmente un'occupazione stabile, tuttavia, qualche prestazione occasionale o contratto a tempo determinato come quello recentissimo e citato in precedenza, si presume sia in grado di effettuare, mentre il figlio si auspica possa aiutare i genitori nel presente intento sanatorio. Fatte queste premesse i ricorrenti sono disponibili ad offrire ai creditori l'importo di € 250,00 mensili per quattro anni, per complessivi € 12.000,00.

Considerate le spese necessarie per il mantenimento del nucleo, sia rispetto ai limiti di pignorabilità del quinto dello stipendio dei ricorrenti, l'importo risulta sostenibile in un arco temporale limitato, essendo invece del tutto evidente l'impossibilità di proseguire ad oltranza con l'importo medio di cui al pignoramento (tra i 300/400€) o con una possibile cessione del quinto.

Come accennato, oltre alla quota dello stipendio mensile, il sig. Gentile propone anche una parte del TFR sinora maturato per complessivi € 5.000,00 nette.

Detti importi verranno accantonati in un conto corrente apposito, intestato ai sigg. Rizzotti e Gentile, il cui estratto conto trimestrale verrà inoltrato all'OCC per le opportune verifiche.

L'attivo che si andrà a realizzare ammonta pertanto a € 17.000,00 e sarà presumibilmente così distribuito:

Disponibilità		17.000,00
Prededuzioni		-5.211,51
Spese di procedura stimate (sentenza e spese c/c)	500,00	0
O.C.C. Importo residuo preventivo	1.539,51	0
O.C.C. attività post omologa	634,40	0
Advisor dr Zito	2.537,60	0
Privilegiati		-7.622,65
Agenzia Entrate	924,92	0
Agenzia Entrate Riscossione	5.788,94	0
Veritas	647,05	0
Regione del Veneto	261,74	0
Chirografi soddisfazione al 7,06%		-4.165,84
Agenzia Entrate	1,85	
Agenzia Entrate Riscossione	43,60	
Veritas	12,13	
M.I.T. – Provveditorato	86,32	
Ames Spa	37,18	
Compass Banca Spa	1.885,94	
Lucadello Enrico	1.075,93	
Delta Informatica	277,71	
Condominio Mattuglie	727,92	
Whitestar Vodafone	17,26	
Residuo		0,00

Sia i creditori che godono di un credito in prededuzione che quelli privilegiati verranno soddisfatti integralmente, mentre i crediti chirografari verranno soddisfatti solo parzialmente nella misura pari al 7,06%.

Il piano che i sigg. Gentile e Rizzotti intendono proporre si articola in distinte fasi:

- la prima fase prevede il riparto parziale non appena viene liquidato il TFR proposto. L'attivo realizzato di € 5.000,00 è una somma sufficiente a soddisfare integralmente i crediti posti in prededuzione (ad eccezione del saldo finale dell'OCC) il cui importo totale ammonta a € 4.077,11, oltre alle spese di registrazione della sentenza di omologa.
- il secondo riparto parziale è previsto dopo due anni dall'omologazione. In questo arco di tempo l'attivo realizzato dovrebbe ammontare a € 6.000,00 e, pertanto, una somma sufficiente a soddisfare integralmente i crediti privilegiati di cui al 7° e 18° grado per complessivi € 5.824,91.
- Il terzo riparto parziale è previsto entro i tre anni dall'omologazione con il pagamento di tutti i crediti privilegiati, avendo a disposizione ulteriori € 3.000,00.
- L'ultima fase prevede la definitiva chiusura della procedura azionata al termine dei quattro anni, con la liquidazione finale del compenso dell'OCC e la distribuzione del residuo ai chirografi che si presume ad oggi essere del 7,06% degli importi di cui al paragrafo 7.

Così descritto il piano occorre ora concentrare l'attenzione del Tribunale sulla convenienza del piano elaborato rispetto all'ipotesi liquidatoria, ovvero il c.d. giudizio di *cram down*. Tenuto conto dello *status* dei signori Gentile e Rizzotti l'alternativa alla composizione della crisi a mezzo di un piano di ristrutturazione è rappresentata dalla liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli articoli 268 e seguenti c.c.i.i.

Non viene fornito dal legislatore un termine espresso entro cui la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato deve concludersi. Ciò non toglie che la disciplina del nuovo codice, nonché da recente giurisprudenza, debba coordinarsi con l'articolo 279 c.c.i.i. che dispone quanto segue: “*salvo il disposto dell'art. 280, il debitore ha diritto all'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecede*”.

A parere di chi scrive ciò comporta che il termine massimo della procedura di liquidazione definita dal c.c.i.i. sarà di tre anni e, pertanto, inferiore all'arco temporale della proposta avanzata dai ricorrenti in questa sede.

Considerate le spese per il sostentamento del nucleo familiare di ca. € 2.020,00 e le attuali entrate di € 2.008,00, l'attivo astrattamente ricavabile in un arco temporale di tre anni è nullo. Ciò in quanto le spese nei prossimi anni saranno quanto meno pari alle entrate, sempre che la moglie o il figlio non trovino occupazione, senza peraltro aver certezza che quest'ultimo rimanga nel nucleo familiare.

D'altra parte, è pur vero che il sig. Gentile dispone della quota di 1/6 di un appartamento in Mestre la cui rendita catastale è di € 340,86, il cui valore catastale è di € 42.948,00; pertanto, la quota di un sesto è di € 7.158,00. Il valore catastale è però notoriamente inferiore al valore di mercato.

Infatti, secondo la fonte di “mercato immobiliare” il 60% degli appartamenti offerti ha un prezzo compreso tra 1.365 €/m² e 2.360 €/m², ovviamente molto dipende dallo stato dei locali.

Una differenziazione del prezzo che tenga conto dello stato dell'immobile la propone l'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia Entrate.

Tipo	Stato	Min €/m ²	Max €/m ²
Abitazioni tipo economico	OTTIMO	1.750	2.250
Abitazioni tipo economico	NORMALE	1.350	1.500

L'immobile in proprietà pro quota del sig. Gentile ha una superficie catastale di 93 m², quindi, anche volendo considerare il valore più basso, l'intero appartamento avrebbe un valore di € 125.550,00, la cui quota di un sesto è di € 20.925,00.

Sia il valore di mercato sia quello catastale sono qui presi in considerazione senza alcuna valenza di stima, in quanto per una reale valutazione sulla convenienza di una eventuale vendita è necessario considerare il diritto di abitazione della sig.a Angela Nardin, ma anche i possibili vizi, i costi per sanarli, quelli eventuali per un giudizio di divisione, le spese di perizia, certificazione notarile, pubblicità degli avvisi di vendita, nonché il compenso del liquidatore, oltre ai normali ribassi d'asta tipici di una vendita competitiva la cui prima offerta può essere già inferiore del 25% del prezzo base d'asta.

Solo per proporre un conteggio indicativo, considerando il valore commerciale iniziale di € 125.550,00, il valore dell'usufrutto in base all'età del beneficiario (88 anni) è di € 18.832,50. È chiaro che diritto di abitazione ed usufrutto sono diritti distinti, ma nel caso di specie posso essere assimilabili per valutare la quota del debitore.

Proprio perché trattasi di quota e non di un'intera proprietà, deve essere considerata una quota di abbattimento del 5%, nonché un ulteriore 8% per i costi relativi alla procedura. Infine, un ulteriore abbattimento 25% nella realistica ipotesi che il prezzo offerto sia inferiore al prezzo di base d'asta ed un ulteriore abbattimento del 25% nella statisticamente probabile vendita al secondo esperimento.

Valore commerciale OMI	125.550,00
Valore diritto abitazione	-18.832,50
decurtazione 5% vendita di una quota	-6.277,50
Valore di stima base d'asta presunto	100.440,00
abbattimento 25% prezzo offerto su base d'asta primo esperimento	-25.110,00
abbattimento 25% prezzo offerto secondo esperimento	-18.832,50
decurtazione 8% su stima costi di procedura (CTU, Custode, Liquidatore, Notaio, pubblicità, costi trascrizione)	-8.035,20
Valore distribuibile	48.462,30
VALORE DELLA QUOTA di 1/6	8.077,05

Nell'attivo disponibile vi è poi da considerare il TFR attualmente accumulato dal sig. Gentile pari ad € 18.548,00 al 31/12/2022; tuttavia, essendo il TFR una forma di retribuzione differita del lavoratore potrebbe o meno essere mantenuta nella disponibilità dello stesso nei limiti fissati dal giudice.

In riferimento all'autovettura Volvo V40 immatricolata nel 2004, Euro 3, alimentazione a gasolio, cointestata con la figlia, stante l'obsolescenza si reputa il valore trascurabile ai fini della presente relazione.

Quindi, il confronto è tra i € 17.000,00 da maturare in quattro anni oggi proposti dai ricorrenti ed una somma incerta sia nei tempi di realizzo, sia nell'importo, che potenzialmente è superiore a quanto oggi proposto, ma di cui in questa sede non ne si può quantificare l'esatto ammontare.

In conclusione, lo scrivente gestore ritiene che il piano offerto dai sigg. Gentile e Rizzotti al Tribunale di Venezia assicuri il pagamento ai privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, mentre non sia di fatto maggiormente soddisfacente delle ragioni creditorie dei chirografari, tuttavia, rappresenta una plausibile alternativa valutati i tempi di realizzo e la certezza degli importi proposti.

9. Analisi dei requisiti di accesso alla procedura ex art. 69 co. 1 c.c.i.i.

L'art. 69 co. 1 stabilisce che *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

I signori Rizzotti e Gentile non hanno goduto del beneficio dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, non avendo mai presentato domanda ex L. 3/2012. Ne discende, per le medesime ragioni, che i ricorrenti non siano già stati esdebitati per due volte nel corso della loro vita.

Quanto, invece, alla condotta dei debitori nell'assumere le obbligazioni oggetto del presente piano si deve valutare se il comportamento tenuto sia connaturato da frode, malafede o colpa grave; a parere dello scrivente la valutazione non può prescindere dal considerare eventuali censure che si possono formulare rispetto alla valutazione del merito creditizio operata dai soggetti finanziatori. Come si avrà modo di esporre (cfr. paragrafi n. 14-15) l'accesso al credito garantito da Compass non ha considerato il merito (creditizio) del ricorrente.

In particolare, ci si riferisce alla carta di credito Easy, per l'importo di € 4.000,00 rilasciata alla sig. Rizzotti nel luglio del 2016: dai documenti consegnati dal sig. Gentile (e mai consegnati da Compass) si evince tra i dati del richiedente che la sig.ra Rizzotti fosse coniugata in regime di comunione dei beni, con abitazione di proprietà, e il reddito di € 1.000,00 per 14 mensilità. Ciò non corrisponde a verità in quanto la coppia all'epoca viveva in un appartamento in affitto e nel 2015 il reddito netto della signora era di € 10.177,24 (€ 727 x 14) e nel 2016 con la riduzione di orario era di € 7.217,89 (€ 516 x 14).

Ammesso e non concesso che dette dichiarazioni possano aver influenzato l'erogazione del prestito, resta il fatto che queste non corrispondono a verità. Ovviamente le dichiarazioni rilasciate in atti saranno state accompagnate da opportuna documentazione quali CU dalle quali si evince che la sig.ra era coniugata con il sig. Gentile e che il reddito non può essere quello dichiarato. L'errore è talmente grossolano che è improbabile sia frutto di dichiarazioni mendaci del debitore, quanto piuttosto di un refuso o di un errata compilazione del funzionario preposto. Invero, non più tardi di 5 mesi prima il marito della sig.ra Rizzotti, il sig. Gentile, ha chiesto al medesimo istituto il medesimo prodotto (carta Easy) nonché un prestito, dichiarando a sua volta di essere sposato e di vivere in affitto. Quindi delle due l'una o non si è fatto un opportuno incrocio di dati già in possesso oppure non si è controllata la banca dati dell'agenzia delle entrate. Di certo è che Compass Banca spa, quale operatore professionale, non poteva non sapere che il reddito in atti della sig.a Rizzotti era minore del dichiarato e che la stessa non era titolare di immobili.

Si conclude evidenziando che i sigg. Rizzotti e Gentile hanno fornito generiche giustificazioni delle ragioni che li hanno spinti a chiedere i finanziamenti agli istituti di credito o finanziarie. Nel prosieguo della relazione si darà puntuale riscontro alle ragioni che hanno condotto alla presente condizione di sovraindebitamento.

10. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni ex art. 68 co. 2 lett. a) c.c.i.i.

Stando a quanto riferito dai sigg. Gentile e Rizzotti le cause che hanno portato al presente stato di sovraindebitamento trovano la loro origine dal non saper far fronte alle proprie esigenze finanziarie, a causa sia del carovita, ma anche dall'insorgere di alcuni problemi di lavoro e di salute della moglie, nonché dal crescere del figlio da poco divenuto maggiorenne.

In particolare, dal 2016 è stato ridotto l'orario di lavoro della sig.a Rizzotti da 25 a 18 ore settimanali con conseguente diminuzione salariale, circostanza evidente dai CUD. Ciò ha comportato l'impossibilità dal 2016 di pagare regolarmente i canoni di locazione dell'abitazione, nel tentativo dei debitori di onorare almeno le rate verso la finanziaria Compass. Conseguentemente il proprietario ha proposto decreto ingiuntivo intimando, quindi, lo sfratto per morosità nell'ottobre del 2019.

Alla sig.a Rizzotti nel novembre 2019 è stata riscontrata una neoplasia al seno, malattia che si aggiunge ai problemi venosi agli arti inferiori evidenti già dal 1998 e tali da dover subire più operazioni chirurgiche.

Nel corso del 2020 la sig.ra Rizzotti ha percepito indennità INPS per malattia al 66%, dopo di che in data 04/01/2021 è stata licenziata per superamento periodo di comporto.

Nel 2021 e parte del 2022 la sig.ra Rizzotti ha ricevuto la sola indennità di disoccupazione, che, come detto, è terminata nel settembre 2022.

Attualmente il nucleo familiare, composto da tre individui, è monoreddito potendo contare solo sullo stipendio del sig. Gentile. Il figlio è attualmente privo di occupazione e non risulta frequenti corsi di studio.

A quanto risulta allo scrivente i sigg. Rizzotti e Gentile hanno iniziato a non onorare le proprie obbligazioni già dal 2012. Risultano infatti cartelle esattoriali afferenti al mancato pagamento di imposte dirette anno 2012 e 2013. A ciò si aggiunge il sorgere del debito verso Ames Spa tra il 2013 e 2014 afferente alla mensa scolastica del figlio, la tassa di circolazione auto degli anni 2015-2016-2017-2018-2019, la mancata corresponsione dei canoni di locazione abitativa dal 2016, ed ulteriori debiti verso Veritas 2019-2020, Ormeggio diporto 2019-2021, e negli ultimi anni verso il condominio le Mattuglie ove attualmente risiedono i ricorrenti.

Generalmente si riscontra che le uscite finanziarie sono state costantemente superiori alle entrate portando detto squilibrio gradualmente ed inesorabilmente ad una crisi ed all'odierno sovraindebitamento.

Per far fronte a detto squilibrio i sigg. Gentile e Rizzotti hanno dovuto ricorrere in più occasioni al credito, talvolta rimodulando il periodo di rientro oppure aumentando l'esposizione. In particolare, dapprima è stato chiesto un prestito ad Intesa nel 2010, poi nel 2016 una carta di credito rateale concessa da Compass al sig. Gentile, seguita da un prestito personale e da una nuova carta di credito rateale alla sig.a Rizzotti. Nel 2017 è stato chiesto il credito a Delta Informatica di € 20.000, nonché un aumento del prestito di Compass fino a totali € 18.205, rimodulato poi nel 2018. Infine, un nuovo prestito da Intesa San Paolo di € 3.000 nel 2019.

11. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte ex art.

68 co. 2 lett. b) c.c.i.i.

Nel precedente paragrafo si sono riportate le ragioni e le condotte che hanno portato i ricorrenti alla presente condizione di sovraindebitamento.

Nel presente punto è opportuno concentrarsi sull'attuale incapacità dei debitori a far fronte alle obbligazioni contratte negli anni precedenti.

Considerando i debiti rilevati nel paragrafo n. 7:

- Ifis npl spa: il debitore ha corrisposto mensilmente alla società un importo tra i 300/400 quale pignoramento del quinto dello stipendio. Il piano forzoso di rientro è stato rispettato e risultava, singolarmente, sostenibile, perlomeno fino al 2022 anno in cui i debitori potevano contare sull'assegno di disoccupazione della moglie;
- I debiti verso i creditori privilegiati quali Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Veritas e Regione Veneto, con le dovute rateizzazioni, potrebbero essere astrattamente sostenuti dal debitore;
- i restanti debiti chirografari per un totale di 58.000,00 ca., vista la compresenza con quanto sopra riportato, rendono evidente che non v'è la capacità del debitore di offrire un piano a breve termine di rientro ragionevole. Ciò è dimostrato anche dalla difficoltà di far fronte alle rate condominiali odierne che già da sole creano uno squilibrio tale da aumentare il totale debitorio.

Allo stato risulta, pertanto, impossibile per i sigg. Gentile e Rizzotti soddisfare le pretese dei propri creditori, potendo contare unicamente sullo stipendio del sig. Gentile.

A giudizio dello scrivente, anche in considerazione di quanto illustrato, non è sostenibile un'ulteriore detrazione dal reddito del signor Gentile, in considerazione delle spese necessarie per il sostentamento del suo nucleo familiare; spese queste soggette ad un progressivo aumento, anche alla luce dell'attuale tasso di inflazione.

12. Valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ex art. 68 co. 2 lett. c) c.c.i.i.

Durante la predisposizione della presente relazione i signori Gentile e Rizzotti hanno fornito i chiarimenti richiesti e i documenti necessari per fornire un quadro generale adeguato alle esigenze di verifica dello scrivente. Contestualmente, le analisi e le ricerche condotte in autonomia dal sottoscritto gestore non hanno fatto emergere discrepanze rilevanti rispetto a quanto rappresentato dai ricorrenti.

Si ritiene, pertanto, di dover valutare positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione dimessa dal ricorrente così come integrata in fase istruttoria.

13. Indicazione presunta dei costi della procedura ex art. 68 co. 2 lett. d) c.c.i.i.

In ottemperanza al dettato normativo si prospettano i seguenti legati alla presentazione del presente piano e alla sua esecuzione a seguito dell'auspicata omologazione.

a) O.C.C. istituito presso l'O.D.C.E.C. di Venezia

Al momento della presentazione dell'accettazione dell'incarico è stato elaborato un preventivo relativo all'attività istruttoria volta alla redazione della presente relazione. L'importo inizialmente preventivato ai ricorrenti era di complessivi € 2.281,56 IVA inclusa (**doc. 29A**) considerato un attivo realizzabile di € 12.000,00 ca.

Ad oggi sono stati versati:

- acconto di € 200,00 per ricorrente per totale € 400;
- prima rata di € 740,78 pari al raggiungimento del 50% di quanto preventivato;
- seconda rata di € 456,31 pari al raggiungimento del 70% di quanto preventivato;

I sigg. Rizzotti e Gentile, pertanto, hanno versato all'O.C.C. l'importo di € 1.597,09 (IVA inclusa).

A seguito dell'intervento del sottoscritto gestore i ricorrenti hanno valutato opportuno incrementare la loro proposta ad € 17.000,00, il che ha comportato una necessaria revisione del preventivo che è stato rideterminato ed accettato in € 3.136,60 (**doc 29B**). Pertanto, il residuo pari ad € **1.539,51** (comprensivo di IVA) viene posto in prededuzione rispetto al piano che i ricorrenti intendono presentare avanti al Tribunale di Venezia.

L'art. 71 c.c.i.i. disciplina l'attività relativa alla fase esecutiva del piano del consumatore a seguito della sua omologa da parte del Tribunale adito. Sulla scorta del dettato della norma si deve ritenere che l'O.C.C. possa essere chiamato a svolgere ulteriori attività in questa successiva fase:

- monitoraggio dell'esecuzione del piano;
- risoluzione di eventuali difficoltà che possono emergere nel corso della fase esecutiva con, solo eventuale, interessamento del Tribunale;
- collaborazione e controllo delle eventuali procedure di vendita competitiva dei beni facenti parte del patrimonio del debitore ed oggetto di liquidazione nel piano omologato;
- comunicazione semestrale al Tribunale competente rispetto all'andamento dell'esecuzione del piano;
- elaborazione di pareri per il Tribunale rispetto allo svincolo delle somme ricavate dall'esecuzione del piano;

- predisposizione e presentazione al Tribunale della relazione finale.

Si segnala che l'art. 71 c.c.i.i. precisa che *“il Giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*.

Il preventivo redatto dall'O.C.C. rappresenta un importo relativo alla fase istruttoria e tiene conto dell'attività svolta dal gestore nominato per la predisposizione della presente relazione, delle attività prodromiche di verifica e delle dichiarazioni del ricorrente. Pare d'uopo, pertanto, individuare sin d'ora un importo indicativo relativo all'attività che l'O.C.C. andrà a svolgere nell'ipotesi di omologa del piano presentato dai ricorrenti. L'attività che andrà a svolgere l'O.C.C. si può così sintetizzare con riferimento al citato art. 71 c.c.i.i.:

- monitoraggio dell'esecuzione del piano;
- relazione semestrale al Tribunale sull'andamento del piano;
- elaborazione di pareri per lo svincolo delle somme realizzate dalla procedura;
- stesura della relazione finale.

Sul punto pare opportuno, anche in considerazione del tipo di procedimento azionato, individuare il compenso per l'attività che andrà a svolgere in esecuzione del piano omologato in € 500,00 oltre accessori e iva totale € **634,40**. Detto ulteriore compenso dovrà essere posto in prededuzione in quanto si tratterà di competenze maturate in ragione della procedura concorsuale azionata dal ricorrente.

b) dr Fabio Zito – *advisor* dei ricorrenti

Il dr Fabio Zito ha fornito assistenza allo scrivente e ai sigg. Rizzotti e Gentile in qualità di loro *advisor*. In particolare, ha coadiuvato i suoi clienti nel reperimento e nell'organizzazione della documentazione richiesta. Non risulta alcun versamento erogato dai sovraindebitati in favore del proprio *advisor* nel corso degli anni precedenti alla presentazione della domanda. Non ne risultano neppure nel periodo successivo. Per detta ragione, il dr Zito ha presentato un preavviso di fattura per le competenze maturate sino a questa fase chiedendo di porre questo importo in prededuzione rispetto agli altri creditori del debitore (**doc. 30**). Il credito vantato dal dr Zito ammonta a complessivi € 2.000,00 oltre ad accessori e IVA, totale € **2.537,60**. Il valore indicato pare congruo in ordine all'attività di assistenza offerta nella fase di predisposizione della presente relazione. In ordine alla richiesta di prededuzione del credito non paiono esservi ragioni ostative per l'accoglimento della proposta.

c) Costi di procedura stimati € **500,00**

Costi deposito – detti costi si stimano in € 125,00: € 98 contributo ed € 27 spese cancelleria e sono state già interamente pagate dai ricorrenti.

Registrazione sentenza – il costo è di 200 € oltre a spese di notifica di circa 9 €.

Tenuta conto corrente – si ipotizza la spesa di 5/6 € di canone mensile oltre alle commissioni per bonifici ed eventuale imposta di bollo.

14. Merito creditizio: indicazione della condotta dei soggetti finanziatori ai fini della concessione del finanziamento ex art. 68 co. 3 c.c.i.i.

L'art. 68, co. 3 c.c.i.i. stabilisce che *“l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in*

relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

La norma dispone che per il calcolo dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita si debba fare riferimento alla scala di equivalenza contenuta nell'all.to 1 del dpcm 159/2013 che di seguito si riproduce.

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto da n. 3 persone, incluso il debitore. Dal 2003 al 2021 essendo il figlio minorenne, si applica la maggiorazione prevista dalla lett. b) dell'art.1 del dpcm 159/2013 pari a 0,2. Non risultano applicabili altre maggiorazioni.

Pertanto, i finanziamenti contratti negli anni dal 2003 al 2021 devono tenere in considerazione un nucleo familiare composto da uno solo figlio minore e, quindi, il coefficiente sarà pari a 2,24.

L'importo dell'assegno sociale come noto varia ogni anno e quindi la quantificazione di cui all'art. 68 co. 3, applicata alla fattispecie concreta è la seguente:

anno	coefficiente	Assegno soc	Soglia
2010	2,24	411,53	921,83
2011	2,24	418,12	936,59
2012	2,24	428,41	959,64
2013	2,24	442,30	990,75
2014	2,24	447,17	1.001,66
2015	2,24	448,07	1.003,68
2016	2,24	448,07	1.003,68
2017	2,24	448,07	1.003,68
2018	2,24	453,00	1.014,72
2019	2,24	457,99	1.025,90
2020	2,24	459,83	1.030,02
2021	2,24	460,28	1.031,03

a) Finanziamento Compass n. 15868860 del 19/02/2016

Il creditore ha erogato un finanziamento in favore del sig. Gentile e, sulla scorta del piano di ammortamento, la rata mensile ammontava a € 294.

Applicando il coefficiente di equivalenza all'assegno sociale, l'importo mensile per operare la valutazione richiesta dal c.c.i.i. si attesta ad un valore pari a € 1.003,68.

Il reddito mensile dei sovraindebitati (all'epoca) si attestava a ca. € 2.320,32 mensili. Ponendo a deconto di tale valore l'importo calcolato ai sensi del co. 3 dell'art. 68 c.c.i.i., la differenza risulta pari a € 1.316,64.

Confrontandola con le uscite che i debitori dovevano sostenere mensilmente (affitto € 400 ca. + €294compass + € 264 intesa + € 75 carta di credito – importo minimo), non emerge uno squilibrio finanziario.

Lo scrivente, pertanto, può affermare che il finanziamento n. 15868860 erogato da Compass Banca Spa rispetta i criteri individuati dall'art. 69 secondo comma c.c.i.i.

b) Finanziamento Compass Banca n. 17398438 del 30/03/2017

Il creditore ha erogato un finanziamento in favore del ricorrente e, sulla scorta del piano di ammortamento, la rata mensile ammonta a € 410. Il finanziamento rappresenta un'estensione della posizione di cui al punto a).

Applicando il coefficiente di equivalenza all'assegno sociale, l'importo mensile per operare la valutazione richiesta dal c.c.i.i. si attesta ad un valore pari a € 1.003,68.

Il reddito mensile dei sovraindebitati (all'epoca) si attestava a ca. € 2.318,70 mensili. Ponendo a deconto di tale valore l'importo calcolato ai sensi del co. 3 dell'art. 68 c.c.i.i., la differenza risulta pari a € 1.315.

Confrontandola con le rate che i debitori dovevano sostenere mensilmente (€ 410 compass + € 400affitto + € 250 + € 150 due carte di credito), non emerge uno squilibrio finanziario.

Lo scrivente, pertanto, può affermare che il finanziamento n. 17398438 erogato da Compass Banca S.p.a. rispetta i criteri individuati dall'art. 69 secondo comma c.c.i.i.

c) Finanziamento Compass Banca n. 19270454 del 13/06/2018

Il creditore ha erogato un finanziamento in favore del ricorrente e, sulla scorta del piano di ammortamento, la rata mensile ammonta a € 383,00. Il finanziamento rappresenta un consolido della posizione di cui al punto b). Applicando il coefficiente di equivalenza all'assegno sociale, l'importo mensile per operare la valutazione richiesta dal c.c.i.i. si attesta ad un valore pari a € 1.014,72.

Il reddito mensile dei sovraindebitati (all'epoca) si attestava a ca. 2.343,75. Ponendo a deconto l'importo mensile calcolato ai sensi del co. 3 dell'art. 68 c.c.i.i. la differenza risulta pari a € 1.329,03.

A detto importo devono essere detratte le rate dovute per il rimborso del prestito erogato dal datore di lavoro di € 341,87, nonché le rate per il rientro delle due carte di credito concesse da Compass che dai conti correnti risultano ormai arrivate al massimo ovvero € 250 e € 150, a cui dovrà sommarsi la rata relativa al presente finanziamento, per complessivi € 1.124,87. Alla luce di quanto sopra, non risulta ancora uno squilibrio finanziario strettamente riferito alle rate di rimborso dei prestiti.

Tuttavia, considerando a deconto anche il canone di locazione abitativa pagato di 403€, che è ben noto allo scrivente non essere equiparabile ad un finanziamento, ma che a tutti gli effetti incide sul reddito disponibile, si rende palese l'emergere di uno squilibrio finanziario tale da non consentire più al nucleo familiare di avere il reddito necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Lo scrivente, pertanto, ritiene di poter affermare che il finanziamento erogato da Compass Banca S.p.a. nel 2018 NON rispetta i criteri individuati dall'art. 69 secondo comma c.c.i.i.

d) Mutuo chirografario Intesa San Paolo n. 0280044620094 del 29/11/2019

Il creditore ha erogato un finanziamento in favore del ricorrente e, sulla scorta del piano di ammortamento, la rata mensile ammonta a € 85,00.

Applicando il coefficiente di equivalenza all'assegno sociale, l'importo mensile per operare la valutazione richiesta dal c.c.i.i. si attesta ad un valore pari a € 1.025,90.

Il reddito mensile dei sovraindebitati (all'epoca) si attestava a ca. 2.368,21. Ponendo a deconto l'importo mensile calcolato ai sensi del co. 3 dell'art. 68 c.c.i.i. la differenza risulta pari a € 1.342,31.

A detto importo devono essere detratte le rate dovute per il rimborso del prestito erogato dal datore di lavoro di € 341,87, nonché le rate per il rientro delle due carte di credito concesse da Compass per € 250 e € 150, la rata del finanziamento compass di € 383,00 a cui dovrà sommarsi la rata relativa al presente finanziamento, per complessivi € 1.209,87. Come riportato al punto c) considerando a deconto anche il canone di locazione abitativa pagato di 403€, emerge uno squilibrio finanziario tale da non consentire più al nucleo familiare di avere il reddito necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Lo scrivente, pertanto, ritiene di poter affermare che il finanziamento erogato da Intesa San Paolo nel 2019 NON rispetta i criteri individuati dall'art. 69 secondo comma c.c.i.i.

15. Analisi della condotta del creditore ex art. 69 co. 2 c.c.i.i.

L'art. 69, co. 2 c.c.i.i. dispone che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del d.lgs. 1/09/1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

La disposizione è stata introdotta con il d.lgs. 147/2020 e pare rinviare a tre distinte ipotesi di censura della condotta del creditore rispetto alla condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti:

- il creditore abbia colpevolmente determinato la condizione di sovraindebitamento dei sigg. Rizzotti e Gentile. Nella missiva inviata ai creditori (Compass **doc 31**) è stata espressamente richiesta la documentazione relativa alla fase istruttoria antecedente alla concessione del finanziamento. Non sono stati forniti i documenti richiesti e, pertanto, lo scrivente deve ritenere sussistente la colpevolezza dei creditori rispetto alla determinazione della presente condizione di sovraindebitamento che affligge i ricorrenti;
- il creditore abbia colpevolmente aggravato la condizione di sovraindebitamento dei sigg. Rizzotti e Gentile. Tenuto conto di quanto argomentato nel paragrafo che precede e dell'assenza di documentazione attestante l'attività istruttoria degli enti finanziatori, si può asserire che questi abbiano aggravato la condizione di sovraindebitamento del ricorrente.;
- il creditore abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis del t.u.b. Rispetto a quest'ultima ipotesi si ritiene che, sulla scorta dei rilievi contenuti nel paragrafo che precede, i creditori Intesa San Paolo S.p.a. e Compass banca S.p.a. non abbiano operato una corretta valutazione del merito creditizio dei sigg. Rizzotti e Gentile. In conclusione, lo scrivente gestore ritiene che la società Intesa San Paolo S.p.a. e la società Compass Banca S.p.a. non possano, in sede di omologa, presentare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta avanzata dai sigg. Rizzotti e Gentile.

16. Provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano ai sensi dell'art. 70 c.c.i.i.

L'art. 70 co. 4 c.c.i.i., stabilisce che *“con il decreto [di omologa del piano] di cui al co. 1, il Giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il Giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”*. Stando ad un'interpretazione letterale della norma sopra richiamata, si deve ritenere che il Tribunale possa prendere alcuni provvedimenti necessari per la corretta esecuzione del piano *“su istanza del debitore”*.

Stante quanto sopra richiamato, affinché il piano proposto possa perseguire efficacemente quanto indicato, sembra opportuno che il Tribunale adotti alcuni provvedimenti.

A giudizio dello scrivente e del dr Zito, senza alcuna presunzione di operare scelte che competono al Tribunale, si reputa opportuno:

- disporre la sospensione di eventuali pignoramenti in corso del quinto dello stipendio;
- disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei signori Gentile e Rizzotti;
- disporre il divieto per il sigg. Gentile e Rizzotti di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Ci si rimette al Tribunale per ogni valutazione in ordine all'esclusione delle proposte misure di conservazione del patrimonio o all'individuazione di più idonee in funzione dell'esecuzione del piano elaborato dall'O.C.C.

A conclusione della presente relazione, lo scrivente gestore nominato, dato atto:

- di aver esaminato la domanda di elaborazione e attestazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede il versamento mensile in favore della procedura di un importo pari a € 250,00 per una durata di anni quattro così strutturato:
 - distribuzione parziale dell'attivo in favore dei creditori posti in prededuzione nei primi mesi dall'omologazione del piano;
 - distribuzione parziale dell'attivo in favore dei creditori muniti di privilegio, con soddisfazione integrale del dovuto, in due tranches: 1) entro 24 mesi dall'omologa pagamento dei crediti di grado più elevato; 2) al termine di un periodo di 36 mesi dall'omologa pagamento di tutti i crediti privilegiati;
 - distribuzione finale dell'attivo ricavato dalla procedura con saldo dell'OCC ed il residuo in favore dei creditori chirografari – stimato nel 7,06% - al termine dei previsti 4 anni dall'omologa;
- di aver verificato che sono stati prodotti tutti i documenti richiesti per l'apertura della procedura;
- di aver eseguito un'attività di riscontro dei dati esposti nella domanda di piano del consumatore con le informazioni reperibili presso gli Uffici Giudiziari, gli Uffici Fiscali e le banche dati pubbliche;
- di aver verificato che l'elenco dei beni personali risulta completo e consente il riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del debitore,

ritiene che il piano presentato dai sigg. Rizzotti e Gentile ottemperi i presupposti e le caratteristiche previste.

Con ciò lo scrivente, gestore nominato dall'O.C.C. istituito presso l'O.D.C.E.C. di Venezia per la procedura azionata dai sigg. Rizzotti e Gentile, di aver assolto l'incarico affidatogli, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o integrazione.

Con osservanza

Venezia 30/05/2023

Dr Alberto Gabriel Giroto

Si allegano:

- 1 Nomina OCC gestore pratica 34 2022
- 2 Accettazione incarico Gestore
- 3 Risultanze Catastali Gentile
- 4 Registro imprese protesti, cariche, partecipazioni
- 5A Certificazione Auto Luana Rizzotti
- 5B Certificazione Auto Roberto Gentile
- 6A Lista Movimenti Poste Pay al 20/05/2023
- 6B C/C agricole 15101704 al 20/05/2023
- 6C C/C Intesa 6580 al 20/05/2023
- 6D Lista Movimenti Super Flash al 20/05/2023
- 7 Successione padre Gentile
- 8A Rizzotti LUL nov 2015 parte 1
- 8B Rizzotti LUL nov 2015 parte 2
- 8C Rizzotti LUL giu 2017
- 8D Rizzotti LUL apr 2018
- 8E Rizzotti LUL apr 2011
- 9A CU 2017 2018 730 2017 Gentile
- 9B CU 2017 2018 Rizzotti

9C CU 2020 Gentile
9D CU 2020 Rizzotti
9E CU 2021 Gentile
9F CU 2021 Rizzotti
9G 730 2022 Rizzotti
9H CU 2022 Gentile
9I CU 2022 Rizzotti
9L CU 2023 Gentile
9M CU 2023 Rizzotti
9N CU inps 2023 Gentile
10A Buste Paga Gentile e Assegno Unico Figlio
10B Buste Paga Gentile
11A Richiesta Reddito di Cittadinanza Luana Rizzotti
11B Comunicazione Reddito di Cittadinanza respinto
12 Certificato stato famiglia
13A ISTAT Spesa media veneto 2021
13B Spese correnti
14 Comunicazione procedura enti istituzionali
15 Riscontro agenzia entrate
16 Riscontro INPS
17 Riscontro AMES Spa
18 Riscontro Regione Veneto
19 Riscontro INAIL
20A Centrale Rischi Gentile
20B Centrale Rischi Rizzotti
21A CRIF Gentile
21B CRIF Rizzotti
21C CTC Gentile
21D CTC Rizzotti
22A Situazione debitoria Ag.Entr.Riscossione Gentile
22B Situazione debitoria Ag.Entr.Riscossione Rizzotti
22C A.R. Agenzia Entrate Rizzotti Luana salute
22D A.R. Agenzia Entrate Roberto Gentile
22E A.R. Agenzia Entrate 1 Roberto gentile
22F A.R. Agenzia Entrate Rizzotti Luana reg.
22G Avviso Ade registro locazione
23 Veritas 2023 02 17 dich credito Gentile prot 16887
24A Compass decreto ingiuntivo
24B Compass formula esecutorietà
25 Estratto Delta informatica
26 Lucadello Decreto Ingiuntivo sfratto
27A Estratto condominio Le mattuglie
27B Mail amministratore
28 A.R. Ministero delle Infrastrutture
29A Preventivo iniziale OCC accettato
29B Preventivo finale OCC accettato
30 Preventivo Zito
31 PEC Compass